

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

La normativa disciplinante le cosiddette “*controlled foreign companies*” (CFC) è stata introdotta al fine di **impedire l’ottenimento di benefici fiscali attraverso la partecipazione in società localizzate in paradisi fiscali.**

In particolare, il legislatore ha stabilito che il reddito delle CFC venga determinato e tassato direttamente in capo al soggetto residente, secondo la normativa fiscale del nostro Paese, neutralizzando così i vantaggi connessi alle ridottissime (o nulle) aliquote impositive applicate nei paradisi fiscali.

Normativa previgente sulle CFC

La normativa disciplinante le cosiddette “*controlled foreign companies*” (CFC) è stata introdotta dall’articolo 1 della Legge 342/2000, con efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di individuazione dei regimi a fiscalità privilegiata di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del TUIR. Tale provvedimento, emanato con D.M. n. 429 il 21 novembre 2001, è stato pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001.

Pertanto, la disciplina si applica, per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, a decorrere dal periodo d’imposta 2002.

Inoltre, il regolamento approvato con il D.M. n. 429 del 21 novembre 2001, ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in argomento.

Nuova normativa sulle CFC (articolo 167, nuovo TUIR)

Legge delega

La norma della legge delega che si occupa di CFC è contenuta nell’articolo 4, comma 1, lett. o) della Legge delega 80/2003. In tale sede è stata disposta la riformulazione dell’articolo 127-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, attuale articolo 167, che conteneva appunto la disciplina in materia, con l’intento di estenderne l’ambito di applicazione anche alle **società estere collegate** residenti negli stessi Paesi.

In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell’imponibile secondo le norme nazionali è prevista **l’imputazione del maggiore tra l’utile di bilancio prima delle imposte e quello forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale.**

Reddito prodotto da imprese estere controllate

Nuova disciplina

La nuova disciplina sulle CFC è riportata nel nuovo articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986.

Rispetto alla vecchia formulazione non contiene rilevanti novità, eccetto alcune modifiche che si sono rese necessarie per coordinare la vecchia normativa con la nuova.

In particolare, la disciplina:

⇒ è rivolta ai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o di un altro ente, residente o localizzato in **Stati o territori con regime fiscale privilegiato**.

Il **soggetto controllante** può essere persona fisica, società di persone e di capitali, ente pubblico o privato commerciale o non commerciale purché residente nel territorio dello Stato.

Ai fini della **verifica della sussistenza del controllo** rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della controllata estera (articolo 2539 Codice civile). Per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari.

⇒ prevede che i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni detenute; quindi, per procedere all'imputazione è necessaria l'esistenza:

- il requisito del controllo;
- una partecipazione agli utili ancora posseduta alla data di chiusura dell'esercizio della controllata;

⇒ si applica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni, assoggettati ai suddetti regimi fiscali privilegiati.

Modalità di tassazione

I redditi imputati al soggetto residente sono determinati in base alle disposizioni dettate per il reddito d'impresa.

Non trova applicazione la norma che prevede la rateazione delle plusvalenze patrimoniali e quella sull'ammortamento anticipato.

Sono applicabili le disposizioni particolari previste per:

- ⇒ le imprese di assicurazione e per gli enti creditizi e finanziari;
- ⇒ la tassazione degli utili distribuiti da società collegate estere o da società residenti nella Ue che soddisfano determinate condizioni applicabili fino al 31 dicembre 2003;
- ⇒ il riporto delle perdite, che rimangono in ogni caso in capo al soggetto estero controllato.

Questi redditi sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto del soggetto residente e comunque non inferiore al 27%. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

PRECISAZIONI

Per il **primo periodo di applicazione della disciplina** in esame, i valori indicati nei bilanci della società partecipata estera nell'esercizio precedente sono riconosciuti, purché i valori di partenza siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità.

In caso di:

- ⇒ **partecipazione indiretta per il tramite di soggetti non residenti:** la disciplina si applica agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a tal fine, i predetti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dalla società localizzata nello stato a fiscalità privilegiata che risultano precedentemente posti in distribuzione;
- ⇒ **controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa:** i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della partecipata non residente;
- ⇒ **partecipazione di più soggetti esteri:** la detrazione debba avvenire separatamente per ciascuno di essi anche se siano residenti nello stesso Stato.

Disposizioni per evitare duplicazioni di tassazione:

- ⇒ nel caso in cui **la controllata estera procede a distribuire utili** in qualsiasi forma:
 - gli stessi non concorrono alla formazione del reddito del soggetto residente,
 - fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, anche negli esercizi precedenti;
- ⇒ le imposte pagate all'estero, sugli utili stessi, sono ammesse in detrazione fino a concorrenza di quelle determinate con la tassazione separata, diminuite delle altre imposte eventualmente già pagate all'estero a titolo definitivo;
- ⇒ il costo delle partecipazioni nella controllata estera è:
 - aumentato dei redditi imputati con le modalità sopra esposte;
 - diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

Deroga

Le disposizioni in esame non si applicano se:

- ⇒ il **soggetto residente** si rivolge preventivamente all'amministrazione finanziaria,
- ⇒ attraverso **domanda di interpello** rivolto alla Direzione centrale per la normativa e contenzioso per il tramite della DRE competente per territorio,
- ⇒ **per dimostrare** la sussistenza di una delle seguenti **condizioni**:
 - la controllata estera svolge **effettivamente** un'attività industriale o commerciale, come propria principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede con regime fiscale privilegiato, tramite una struttura organizzata idonea allo svolgimento della stessa oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione;
 - le partecipazioni non determinano l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi tributari privilegiati (inclusi della "black list"), ossia i

redditi da essa conseguiti siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri stati non inclusi nella "black list" e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

È opportuno che **il contribuente fornisca tutta la documentazione a sua disposizione**: ad esempio: l'atto costitutivo o lo statuto da cui si possono ricavare notizie utili sull'attività svolta dalla controllata, la data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione; una relazione descrittiva della struttura organizzativa dedicata allo svolgimento dell'attività principale della controllata.

In particolare, a supporto dell'effettiva localizzazione della struttura organizzativa nel paese a fiscalità privilegiata, l'interpellante deve fornire anche la seguente documentazione o, in alternativa, spiegare i motivi della mancata esibizione: bilancio; certificazione del bilancio; prospetto descrittivo dell'attività esercitata; contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; conti correnti bancari aperti presso istituti locali; estratti conti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; copia dei contatti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali (Circolare Ministeriale n. 29/E del 23 maggio 2003).

Nel caso in cui un residente consegua il controllo su una partecipata estera per la quale è già stato fornito un parere positivo, può beneficiare della disapplicazione notificando tale circostanza all'Agenzia delle Entrate indicando gli estremi identificativi della controllata estera e del soggetto residente che aveva precedentemente presentato l'istanza.

L'istanza:

- ⇒ produce effetti a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla comunicazione della risposta da parte dell'Agenzia;
- ⇒ consente la disapplicazione anche per i periodi successivi, purché le circostanze e i presupposti in base ai quali è stata fornita non siano nel frattempo modificati. Altrimenti per mantenere il beneficio della disapplicazione per gli esercizi successivi, il soggetto residente dovrà:
 - riproporre l'interpello, esponendo i cambiamenti significativi verificatisi successivamente alla presentazione della precedente istanza,
 - ovvero dimostrare, in sede di controllo, che i fatti e le circostanze sopravvenuti sono ininfluenti ai fini del giudizio sulla disapplicazione delle disposizioni sulle CFC.

Con tale meccanismo si vuole evitare:

- ⇒ la tassazione a condizioni più favorevoli
- ⇒ la totale sottrazione alle imposte

di proventi la cui titolarità, pur risultando, dal punto di vista formale, in capo al soggetto estero, risale in realtà al soggetto residente per effetto del legame di controllo (diretto o indiretto).

Tale “prova contraria” va prodotta nell’ambito del procedimento di interpello ordinario di cui all’[articolo 11](#) della [Legge 212/2000](#), anche se con previsioni “speciali” idonee a trattare le problematiche in argomento.

Rimane altresì applicabile la vecchia normativa per effetto della quale l’imputazione dei redditi esteri al soggetto controllante italiano non ha luogo se quest’ultimo dimostra, alternativamente che:

Reddito prodotto da imprese estere collegate

Concetti civilistici di controllo e collegamento

Ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 2359](#) del Codice civile, sono considerate società **controllate**:

- ⇒ le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- ⇒ le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (in tali casi vanno computati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi);
- ⇒ le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono invece considerate **collegate** le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza è presunta quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Novità in materia di imprese collegate ([articolo 168 TUIR](#))

L’[articolo 168](#) del nuovo Testo Unico introduce una importante novità in quanto **estende la disciplina delle CFC alle imprese estere semplicemente collegate, e non necessariamente “controllate”** ai sensi dell’[articolo 2359](#) del Codice civile in attuazione della lett. o) dell’[articolo 4](#), comma 1, della [Legge 80/2003](#).

In particolare, la normativa sulle CFC si applica anche nel caso in cui:

- ⇒ il soggetto residente
- ⇒ detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona,
- ⇒ una partecipazione non inferiore al 20% agli utili
- ⇒ di un impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato.

Tale percentuale di partecipazione si riduce al 10% se relativa agli utili di società quotate in borsa.

La norma **non** si applica invece per le partecipazioni in soggetti non residenti in tali Stati o territori relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati (articolo 168, comma 2) per un importo corrispondente al maggiore fra:

- ⇒ l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
- ⇒ un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale, indicati nei termini seguenti al terzo comma dell'articolo. Tale disposizione prevede che si applicano i seguenti coefficienti:
 - l'1% dei beni indicati nell'articolo 85 del TUIR, comma 1, lettere c), d) ed e) - corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari assimilati alle azioni - anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
 - il 4% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (navi e aeromobili, anche acquisiti in leasing);
 - il 15% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, detenute anche sulla base di contratti di leasing.